

Codice A1617A

D.D. 6 maggio 2026, n. 315

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Sistemazione e integrazione del collegamento ciclo - escursionistico tratto Barbè di sopra - Alpe Artivio in Comune di Oggebbio (VB) - Richiedente: Comune di Oggebbio.



ATTO DD 315/A1617A/2026

DEL 06/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Sistemazione e integrazione del collegamento ciclo – escursionistico tratto Barbè di sopra – Alpe Artivio in Comune di Oggebbio (VB) - Richiedente: Comune di Oggebbio.

Richiamate:

- la nota del Comune di Oggebbio pervenuta in data 19/12/2025 prot. 196633 con richiesta di nulla osta ai sensi della L.R. 45/89 per la realizzazione degli interventi di sistemazione e integrazione del collegamento ciclo – escursionistico Tratto Barbè di sopra – Alpe Artivio;
- la nota prot. 7168 del 19/01/2026 dello scrivente Settore con la quale è stata richiesta la documentazione per poter procedere all'avvio del procedimento;
- l'istanza di autorizzazione pervenuta in data 13/02/2026 prot. n.23222, presentata dal Comune di Oggebbio con sede legale in Piazza Municipio 1 Oggebbio (VB), , per l'intervento di Sistemazione e Integrazione del collegamento ciclo – escursionistico Tratto Barbè di sopra – Alpe Artivio su superfici di cui ai fogli 5,6,7,8,13; part. Varie del Comune di Oggebbio (VB);

Viste:

- la nota prot. n. 28435 del 23/02/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico regionale Novara e Verbania - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di sistemazione e integrazione del collegamento ciclo – escursionistico Tratto Barbè di sopra – Alpe Artivio nel Comune di Oggebbio (VB);
- la richiesta di integrazioni formalata dallo scrivente Settore in data 19/03/2026 prot. 43192;

- la documentazione integrativa pervenuta in data 03/04/2026 prot. 52474 dal Comune di Oggebbio e conseguentemente trasmessa anche al Settore Tecnico regionale Novara e Verbania - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 15/04/2026 prot. 57804;

Dato atto che:

- l'intervento previsto interessa superfici di cui al N.C.T. ai fogli 5,6,7,8,13- part. Varie del Comune di Oggebbio (VB) come indicato nel piano particellare di esproprio;
- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di m² 8170, tutta in area boscata;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto trattasi di modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto con nota prot. n.68600 in data 05/05/2026 , che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 06/05/2026 che considera l'intervento compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione.

Rilevato che in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000;

- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici e forestali di competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

- ai sensi dell'art. 8 c. 3 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione della cauzione;

- l'intervento prevede la trasformazione di una superficie boscata di 0,8170 ettari per la quale è dovuta la compensazione prevista dall'art. 19 L.r. n. 4/2009, come indicato nella D.G.R. 6 marzo 2021 n. 4-3018, nella misura di € 7.077,62.

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 L.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare Il Comune di Oggebbio (VB) a realizzare l'intervento di sistemazione e integrazione del collegamento ciclo – escursionistico Tratto Barbè di sopra – Alpe Artivio cicadente nel proprio territorio, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali, strutturali e con le modalità indicate e illustrate negli elaborati

progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico e nel verbale forestale allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n.10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", art. 8 c. 1 "Modifiche alla legge regionale 45/1989".;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Oggebbio (VB) alla realizzazione degli interventi di sistemazione e integrazione del collegamento ciclo – escursionistico Tratto Barbè di sopra – Alpe Artivio, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Oggebbio, dai fogli 5,6,7,8,13; part. varie, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico e nel verbale forestale di seguito riportate.

Prescrizioni geologiche:

1. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle seguenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;
2. in fase di realizzazione dell'opera, per i vari litotipi affioranti o messi alla luce dagli scavi, dovrà essere verificata la corrispondenza tra le caratteristiche geomeccaniche/geotecniche reali e quelle assunte in progetto. Qualora i parametri reali risultassero peggiori di quelli progettuali, dovranno essere sospesi i lavori e, a cura del geologo, dovrà essere trasmessa agli Enti competenti una relazione che esponga le soluzioni tecniche adeguatamente rimodulate al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1;
3. qualora, in corso d'opera, si verificano scavi o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione di qualsiasi natura, oltre a quelle previste in progetto o di dimensioni superiori alle stesse, occorrerà, a seguito degli approfondimenti geotecnici del caso, inviare allo scrivente Ufficio una relazione esplicativa al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1;
4. in fase esecutiva, occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella relazione geologica, ogni eventuale variazione, anche solo ipotizzabile, dovrà essere prontamente comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti necessari;
5. deve sempre essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe;
6. dovrà essere garantita, durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, la stabilità dei fronti di scavo, provvedendo, qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, anche alla predisposizione di idonee opere provvisorie ed in particolare il direttore dei lavori dovrà essere affiancato dal geologo nella valutazione delle situazioni di maggior criticità in corrispondenza dei tornanti ed in particolare dove sono previste nuove opere e scogliere in progetto e ove è previsto il nuovo tornante per le quali, nella redazione del progetto esecutivo, dovranno essere prodotte delle sezioni di dettaglio;
7. le aree a tergo delle opere di sostegno e di quelle ad esse assimilabili, che possono avere influenza sulla stabilità delle stesse, non dovranno essere interessate, sia in fase di costruzione che di esercizio, da carichi (presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento, ecc.) non compatibili con quelli considerati nelle verifiche di stabilità eseguite durante la progettazione, all'uopo dovranno essere opportunamente posizionati cartelli indicanti il divieto di transito ai veicoli con massa limite per asse superiore ai valori ammissibili;
8. nelle opere di sostegno, il terreno di riempimento a tergo del muro deve essere posto in opera con opportuna tecnica di costipamento ed avere granulometria tale da consentire un drenaggio efficace nel tempo ed inoltre le scogliere in sagoma di sostegno della pista dovranno essere realizzate con blocchi di idonea pezzatura e il più possibile squadrate;
9. tutte le opere e le componenti strutturali devono essere soggette a manutenzione in modo tale da consentirne l'utilizzazione con il livello di sicurezza previsto dalle vigenti norme;

10. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà anche essere assolutamente eliminato il rischio di rotolamento, anche accidentale, verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti edifici, strade, piste ed infrastrutture in genere;
11. in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali;
12. i terreni movimentati in attesa di riutilizzo dovranno essere adeguatamente stoccati in modo da garantire la stabilità dello stesso deposito e dell'area in cui è posizionato, avendo cura di non interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, aree a tergo delle opere di sostegno, ecc);
13. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative;
14. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
15. dovrà essere previsto al termine dei lavori il rimodellamento morfologico e il ripristino vegetativo delle aree destinate al deposito temporaneo delle attrezzature, dei materiali da scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo;
16. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa preventivamente una relazione esplicativa agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
17. dovrà essere inviata allo scrivente Settore la comunicazione di inizio e di fine lavori; a quest'ultima dovrà anche essere allegata una dichiarazione, a firma del Direttore dei lavori, che attesti la conformità degli interventi eseguiti al progetto autorizzato;
18. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme in materia.

Prescrizioni forestali:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 L.r. 4/2009;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. ai fini della ottimizzazione delle misure di mitigazione e recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute nell'Elaborato "Relazione specialistica Forestale";
6. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Che ai sensi dell'art. 8 c.13 della l.r. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione della cauzione;

Di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 60 mesi dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.
- c) autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19 c. 3 della L.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.r. 4/2009 (legge forestale)" disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara